

INFORMATIVA
ACCORDO ABI – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI DEL 31 MARZO 2015
PER LA SOSPENSIONE DEI CREDITI DELLE FAMIGLIE

IN COSA CONSISTE LA MISURA PER SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI

Si tratta di una misura straordinaria a sostegno delle famiglie in difficoltà, attraverso la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine per gli anni dal 2015 al 2017.

Le famiglie potranno chiedere, per una sola volta, la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita della capacità di reddito e quindi comportino difficoltà di rimborso.

L'ammortamento riprenderà, secondo l'originaria impostazione, al termine del periodo di sospensione con allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Il cliente potrà richiedere il riavvio dell'ammortamento in qualsiasi momento. In tal caso non potrà più richiedere la sospensione dell'ammortamento per eventuali periodi residui.

La sospensione non determina l'applicazione di commissioni e non determina interessi di mora per il periodo di sospensione, salvo il caso in cui, il cliente non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze stabilite.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto di mutuo o finanziamento.

CHI PUÒ CHIEDERLA

Il titolare del finanziamento e, in caso di rapporto cointestato, tutti i cointestatari, ovvero gli eredi - esclusi gli eredi minori - interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

FINANZIAMENTI INTERESSATI

I mutui garantiti da ipoteca su immobili destinati ad abitazione principale per i soli eventi relativi alla sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro.

I crediti ai consumatori di cui agli art. 121 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), di durata superiore ai 24 mesi, con piano di ammortamento predefinito "alla francese" (non revolving), erogati a persone fisiche a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto);

I finanziamenti cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; mutui oggetto di operazioni di portabilità ai sensi dell'art. 120 quater del TUB ovvero accollati anche a seguito di frazionamento.

FINANZIAMENTI CON RITARDI NEI PAGAMENTI

Sono inclusi anche i finanziamenti che registrano ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni all'atto della domanda.

DOVE E QUANDO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata presso le Filiali/Agenzie/Sportelli della Banca entro il 31 dicembre 2017.

COSA CHIEDE LA BANCA AL CLIENTE (RICHIEDENTI E GARANTI)

Il modulo di richiesta, accompagnato alla documentazione e delle certificazioni che attestino la sussistenza dei requisiti per accedere alla misura di sospensione.

EVENTI CHE CONSENTONO DI PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSPENSIONE

La perdita dell'occupazione, la sospensione dal lavoro, la cassa integrazione, la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, con le limitazioni e le prescrizioni previste dall'Accordo.

Tali eventi devono essersi verificati entro due anni dalla data di presentazione della domanda. In caso di rapporto cointestato è sufficiente che gli stessi si siano verificati con riferimento ad uno dei cointestatari.

TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA SOSPENSIONE

La Banca attiva la sospensione entro massimo 45 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del cliente; comunica l'eventuale diniego della domanda entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, corredata dalla documentazione completa prescritta.

DURANTE LA SOSPENSIONE MATURANO GLI INTERESSI

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti e gli stessi vengono rimborsati alle scadenze originarie.